

**GECA 2/2026 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA A SUPPORTO DEL RESPONSABILE UNICO DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO PER LO SVILUPPO
E LA COESIONE – CIG: BA73C745DD**

RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RELATIVE RISPOSTE – V tranche

DOMANDA 5:

Nel consultare la risposta fornita alle domande nr. 3 e 4, rileviamo come il “Case history” previsto per la tipologia di prodotto n. 3 individuata e dettagliata nel paragrafo “Attività, prodotti e relative tempistiche” abbia ad oggetto l’illustrazione di una pregressa relazione semestrale già elaborata dal concorrente ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 7 del DL n. 124/2023, così come richiamata dall’art. 5, comma 2 dell’Accordo. Posto quanto sopra, siamo a chiedere se tale indicazione debba intendersi o meno quale requisito di ammissibilità per il concorrente e, in particolare, se la mancata disponibilità di una pregressa relazione semestrale già elaborata ai sensi del DL n. 124/2023 (poiché relativa a periodo antecedente l’entrata in vigore della prefata norma ovvero perché riferita a servizio analogo che non contempla l’obbligo di elaborazione ai sensi della medesima) comporti l’inammissibilità/esclusione dell’offerta ovvero l’attribuzione di un punteggio (anche pari a zero) nell’ambito della valutazione tecnica. Qualora così fosse, in ogni caso, tale prescrizione parrebbe configurarsi come una possibile quanto indebita restrizione della platea dei potenziali concorrenti introducendo un ulteriore requisito di ammissibilità rispetto a quelli indicati nel par. 6.2 del Disciplinare di gara ovvero una possibile disparità di trattamento introducendo un criterio di valutazione non previsto da Capitolato. Per quanto sopra, si chiede di voler chiarire se l’elaborazione pregressa di una relazione semestrale ai sensi del predetto art. 2, commi 5 e 7 del DL n. 124/2023 debba considerarsi un requisito di ammissibilità e, in particolare, se la mancata disponibilità di una pregressa relazione semestrale già elaborata ai sensi del DL n. 124/2023 comporti l’inammissibilità/esclusione dell’offerta ovvero l’attribuzione di un punteggio (anche pari a zero) nell’ambito della valutazione tecnica o se piuttosto, la Stazione appaltante intenda chiedere al concorrente di fornire una proposta di articolazione dei contenuti della relazione semestrale in questione.

RISPOSTA 5:

Il “Case History”, richiesto al punto 2 del paragrafo “Criteri di valutazione” della Scheda Tecnica, è l’effettiva elaborazione di una proposta di relazione semestrale ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 7 del Decreto-legge n. 124/2023 e dell’art. 5, comma 2 dell’Accordo, riferita alla specifica attività oggetto dell’appalto e **NON** la presentazione di una pregressa relazione semestrale già elaborata dal concorrente. Ne consegue che il “Case History” non è in alcun modo un requisito di ammissibilità per il concorrente. I requisiti di ordine speciale sono espressamente indicati al paragrafo n. 6. del Disciplinare di gara.